



REGOLAMENTO PER LE ONORANZE NEI PANTHEON "INGENIO CLARIS" E "BENEFICIS IN PATRIAM" DEL CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 09 DICEMBRE 2010 n° 97

ART. 1

Nei due Pantheon "Ingenio Claris" e "Beneficis in Patriam" del Cimitero Monumentale di Verona, saranno onorati quei cittadini che si segnalano per benemerienze singolari verso la Patria, o per opere illustri d'ingegno, morti da quando s'incominciò l'erezione del patrio cimitero, ed anche in quelli morti prima.

ART. 2

Le onoranze dovranno essere manifestate in una delle cinque seguenti forme: statua, erma o busto, medaglia, iscrizione singola e lapide collettiva.

ART. 3

Nell'attribuire le onoranze si dovrà osservare la più severa parsimonia, riconoscendosi come alto segno d'onore anche la sola iscrizione del nome sulla lapide collettiva.

ART. 4

Per nessuno verrà proposta l'onorificenza nel Pantheon "Ingenio Claris" se non sia decorso almeno un decennio dalla morte. La onoranza invece nell'altro Pantheon, non potrà essere proposta che dopo il decorso di cinque anni dalla morte.

ART. 5

La salma, le ceneri o i resti mortali dei cittadini da onorarsi nei Pantheon non potranno esservi tumulati se vi si opponga la volontà del defunto, o della famiglia e comunque in osservanza delle norme di polizia mortuaria.

ART. 6

E' istituita una commissione composta di nove membri scelti dal sindaco fra i più ragguardevoli e competenti cittadini, con incarico di riferire intorno alle singole proposte di onoranze nei Pantheon. Detta Commissione nominerà nel suo seno il Presidente. La carica della commissione avrà durata pari a quella dell'espletamento del mandato del Sindaco. La Commissione resterà comunque incaricata fino alla nomina di una nuova commissione.

ART. 7

La proposta dell'onorificenza non potrà essere fatta che dalla Giunta comunale o da almeno un consigliere. Ogni proposta dovrà essere trasmessa alla predetta Commissione, la quale dovrà riferire entro il

termine di tre mesi. La proposta e il voto della Commissione dovranno essere stampati e distribuiti ai consiglieri, almeno otto giorni prima della tornata nella quale sarà portata in deliberazione.

La proposta di onorificenza viene presentata dalla Commissione, da almeno dieci cittadini e istituzioni, corredata da opportuna ed idonea motivazione direttamente alla Commissione che riferirà in caso di rifiuto o accoglimento direttamente alla Giunta perché il Sindaco provveda.

ART. 8

La proposta di onorificenza dovrà riportare l'approvazione della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Se la proposta non riportasse che l'approvazione della maggioranza dei presenti, dovrà essere ripresentata in una prossima adunanza. Rendendo pubblico il conferimento dell'onorificenza per l'inserimento nel Pantheon "Ingenio Claris" o nel Pantheon "Beneficis in Patriam" di uno o più cittadini benemeriti, il Sindaco curerà personalmente o attraverso un proprio delegato la sua o la loro commemorazione all'apertura della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ART. 9

Qualora nella prima adunanza la proposta non abbia riportata la maggioranza dei Consiglieri presenti, o nella seconda adunanza non abbia riportato la maggioranza degli assegnati al Comune, la proposta medesima non potrà essere ripresentata che dopo un quinquennio.

ART. 10

Le spese per le onoranze dovranno venire sempre sostenute tutte dal Comune, salvo il concorso spontaneo dei corpi morali e dei privati.